


Accordo tra il dott. Claudio Michelone, specialista accreditato e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di prestazioni ambulatoriali di oculistica da erogare in regime convenzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale nel primo quadrimestre dell'anno 2013

Premesso che:

- a. l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b. detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c. la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d. la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e. la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- f. in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) si intende prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g. in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- h. l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per la ripartizione delle risorse per il primo quadrimestre 2013, è stato sottoscritto dal Direttore Generale della A.S.S. n. 1, azienda capofila dell'Area Vasta, e dai Presidenti dell'AIOP e di Federsalute Friuli Venezia Giulia in data 22.03.2013, prot. n. 13988/GEN.II.3.A1 ;
- i. la disponibilità economica in favore del dott. Michelone per il primo quadrimestre 2013, risulta essere complessivamente pari ad **€ 32.452,00**, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;



- j. le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- k. il Decreto n. 44/DC dd. 18.01.2013 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo fino al 22.10.2015 allo Studio Professionale Oculistico dott. Claudio Michelone nella branca specialistica di Oculistica;
- l. è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, via Sai n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

E

Il dott. Claudio Michelone, oculista, accreditato in via definitiva a pieno titolo, con studio in Trieste, Largo Barriera, 13

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

Il dott. Claudio Michelone, a fronte del tetto economico precedentemente indicato, garantisce l'effettuazione delle prestazioni oculistiche previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

Per il primo quadrimestre del 2013, l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità.
- Contingentamento delle prestazioni specialistiche fornite in modo omogeneo nel tempo, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel periodo di interesse.
- Consegna di reports mensili sull'attività svolta.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà alla A.S.S. di ridefinire il budget economico.

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.;

Il professionista ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali accordi integrativi che dovessero essere sottoscritti durante il 2013, dovendosi considerare finanziati con quote "una tantum", non incideranno comunque sul tetto economico stabilito dal presente accordo al fine delle commesse per il 2014, salvo diverse indicazioni regionali.

I fondi di tali eventuali accordi aggiuntivi potranno essere utilizzati solo per remunerare le specifiche prestazioni richieste e solo se sono già state effettuate tutte le prestazioni concordate con il presente accordo.

ART. 4. DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1/1/2013 al 30/04/2013 e potrà essere successivamente rinnovato, su volontà delle parti.

In caso di mancata sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo potrà essere rinnovato per l'intero anno 2013.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.


ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dello Studio.

Trieste, 12/04/2013


Dott. Claudio Michelone, oculista accreditato



Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:42:49

IMPRONTA: 16BE0C46DE3579D9FCE02A6F2E4470DD2CB725BF9FCB1B15E0DCA957D4E3F057
2CB725BF9FCB1B15E0DCA957D4E3F0577F4E38E107B8A12DE38604DC39FA021F
7F4E38E107B8A12DE38604DC39FA021FCCA2C874D6C696E6DFE8D1F9294CC221
CCA2C874D6C696E6DFE8D1F9294CC221D1BCAD837C78038BEDDB1C5DE49508A7

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:50:24

IMPRONTA: 0CE245979C64259C63E603F0AC65FBD75F8C58859D80181617F312F122FA7D85
5F8C58859D80181617F312F122FA7D8532B4F5D60F2BB5BC9D4CB517609B424D
32B4F5D60F2BB5BC9D4CB517609B424D74B0D4210BD1BF2779597A829D10814B
74B0D4210BD1BF2779597A829D10814BDC8C891C7711C4192A151346284DACD3

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 18/04/2013 16:04:01

IMPRONTA: 1F552C1E668B33E837A89937D5B9C42842D11303E059F90B964B930CBA8C3F60
42D11303E059F90B964B930CBA8C3F60AD3C59A95515313D186E077DA3CD5B64
AD3C59A95515313D186E077DA3CD5B6419AD0C94D285C31BA3201AC2B343A8AF
19AD0C94D285C31BA3201AC2B343A8AF675BA5CA1EB91401499AE47ABE90B88E

Accordo tra il dott. Claudio Michelone, specialista accreditato e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di prestazioni ambulatoriali di oculistica da erogare in regime convenzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale nel secondo e terzo quadrimestre dell'anno 2013

Premesso che:

- a. l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b. detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c. la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d. la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e. la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- f. in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g. in applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- h. l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2010-2012 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative AIOP, Federsalute, ANISAP del Friuli Venezia Giulia – proroga ed attribuzione budget per il 2° e 3° quadrimestre 2013 come da D.G.R. n. 2271 del 21/12/2012, prot. n. 21934/GEN.II.3.A.1 dd. 10.05.2013;

- i. la disponibilità economica in favore del dott. Michelone per il secondo e terzo quadrimestre 2013, risulta essere complessivamente pari ad € 64.903,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- j. detta disponibilità è comprensiva degli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria;
- k. il presente accordo e il tetto complessivo potranno subire modifiche qualora intervenissero differenti indicazioni regionali o nazionali;
- l. il Decreto n. 44/DC dd. 18.01.2013 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo fino al 22.10.2015 allo Studio Professionale Oculistico dott. Claudio Michelone nella branca specialistica di Oculistica;
- m. le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- n. è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, via Sai n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

E

Il dott. Claudio Michelone, oculista, accreditato in via definitiva a pieno titolo, con studio in Trieste, Largo Barriera, 13

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

Il dott. Claudio Michelone, a fronte del tetto economico precedentemente indicato, garantisce l'effettuazione delle prestazioni oculistiche previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

Per il secondo e terzo quadrimestre del 2013, l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità.
- Contingentamento delle prestazioni specialistiche fornite in modo omogeneo nel tempo, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel periodo di interesse.
- Consegna di reports mensili sull'attività svolta.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà alla A.S.S. di ridefinire il budget economico.

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.;

Il professionista ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

Lo Studio si impegna altresì ad erogare le prestazioni in modo costante nel tempo, al fine di garantire un'offerta uniforme nel corso dell'anno.

Lo Studio si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smeì.

ART. 4. DURATA

Nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/05/2013 fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo

quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.


ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dello Studio.


Trieste, 02/10/2013


Dott. Claudio Michelone, oculista accreditato



Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale
dott. Fabio Samani





Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:51:27

IMPRONTA: 778E902E3F344DB50312DA2D257CB325648F22B3827BBB79FB03F089A14E2E0F
648F22B3827BBB79FB03F089A14E2E0F696F4833BB54FFE772747471DEA818A2
696F4833BB54FFE772747471DEA818A2F9A7A94C578E3F04E2AE39B58FF55342
F9A7A94C578E3F04E2AE39B58FF5534268891BEDAFF692F7158178EDD989283D

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:57:49

IMPRONTA: 59428992AF0241B6652511ABC232D6F41AE6ED682EF1485263B461F72AE5777D
1AE6ED682EF1485263B461F72AE5777D629B81F93AD21F08E3BF502AE0C72B0E
629B81F93AD21F08E3BF502AE0C72B0E8B839ABA6C098586A2D6BD56F489B91B
8B839ABA6C098586A2D6BD56F489B91BDB36CBE68381F375F3A673D61A3C39AB

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:03:04

IMPRONTA: 9DAA7D0B49D95C272E7DBAF6EBF13203CD7E08BC97B14BEE3586A3A58DE30074
CD7E08BC97B14BEE3586A3A58DE30074D41D0B16D50184E8E919B368DE483CA5
D41D0B16D50184E8E919B368DE483CA58C2AC0B7E3015BB40ECECE98C0EF75BB
8C2AC0B7E3015BB40ECECE98C0EF75BB1FD31C59DF07CCCB4A2D0C0AF92B7117